



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0017(NLE)

5510/21
ADD 1

PECHE 28

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 31 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/XXX per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 31 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 31 final - ANNEX



Bruxelles, 25.1.2021
COM(2021) 31 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (UE) 2021/XXX per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

ALLEGATO

PARTE A

L'allegato IA del regolamento (UE) 2021/XXX¹ è così modificato:

- (a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nelle zone 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7 A-C)
Belgio	37	TAC analitico	
Francia	2 258	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Irlanda	1 629		
Paesi Bassi	18		
Unione	3 942		
Regno Unito	404		
TAC	4 346		

- (b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	34 892 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	13 566 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	29 581 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Francia	24 282 ⁽¹⁾		
Irlanda	27 019 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	42 546 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 748 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	8 631 ⁽¹⁾		
Unione	183 265 ⁽¹⁾⁽³⁾		
Norvegia	69 930		
Isole Fær Øer	7 000		

¹ COM(2020)668 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

Regno Unito 45 274 ⁽¹⁾

TAC Non
pertinente

- (1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 24 375 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F): 14,3 %
- (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.
- (3) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

133 566

(c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		
Spagna	25 065		TAC analitico
Portogallo	6 266		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Unione	31 331 ⁽¹⁾		Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

TAC Non
pertinente

- (1) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

133 566

(d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		
Norvegia	133 566 ⁽¹⁾⁽²⁾		TAC analitico
Isole Fær Øer	26 250 ⁽³⁾⁽⁴⁾		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

TAC Non
pertinente

- (1) Da imputare al contingente fissato dalla Norvegia.
- (2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

28 000

Tale restrizione nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del limite di accesso della Norvegia:

18 %

(3) Da imputare al contingente fissato dalle Isole Fær Øer.

(4) Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

6 563

(e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	252 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	1 022 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Irlanda	1 550 ⁽¹⁾		
Unione	2 824 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 379 ⁽¹⁾		
TAC	4 203 ⁽¹⁾		

(1) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7
(NEP/*07U16):

Spagna	437
Francia	274
Irlanda	526
Unione	1 237
Regno Unito	213

(f) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la passera di mare nelle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	674	TAC analitico	
Francia	2 247	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	2 921	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Regno Unito	1 198		
TAC	4 119		

(g) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la razza ondulata nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	13 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Estonia	0 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Francia	63 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	16 ⁽¹⁾		
Lituania	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Spagna	14 ⁽¹⁾		
Unione	106 ⁽¹⁾		
Regno Unito	35 ⁽¹⁾		
TAC	141 ⁽¹⁾		
(1)	Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		

(h) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 7d è sostituita dalla seguente:

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	301	TAC precauzionale	
Francia	602	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	903	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Regno Unito	215		
TAC	1 118		

PARTE B

L'allegato IB del regolamento (UE) 2021/XXX è così modificato:

(a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Aringa	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

<i>Clupea harengus</i>		(HER/1/2)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	9 965 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
Germania	1 745 ⁽¹⁾	
Spagna	33 ⁽¹⁾	
Francia	430 ⁽¹⁾	
Irlanda	2 580 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	3 566 ⁽¹⁾	
Polonia	504 ⁽¹⁾	
Portogallo	33 ⁽¹⁾	
Finlandia	154 ⁽¹⁾	
Svezia	3 692 ⁽¹⁾	
Unione	22 713 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 371 ⁽¹⁾	
Isole Fær Øer	5 950 ⁽²⁾⁽³⁾	
Norvegia	26 175 ⁽²⁾⁽⁴⁾	
TAC	446 755	
(1)	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.	
(2)	Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.	
(3)	Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.	
(4)	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:		
acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)		
	26 175	
2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)		
Belgio	2	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
Danimarca	2 040	
Germania	357	
Spagna	7	
Francia	88	
Irlanda	528	
Paesi Bassi	729	
Polonia	103	
Portogallo	7	
Finlandia	31	
Svezia	756	
Regno Unito	1 303	

(b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/IN2AB.)
Germania	1 300	TAC analitico	
Grecia	161	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	1 450	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	161	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Francia	1 194		
Portogallo	1 450		
Unione	5 716		
Regno Unito	5 044		
TAC	Non pertinente		